



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
COMUNICATO UFFICIALE N° 100/C.D.T. 3

DEL 11 OTTOBRE 2011

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare

ERRATA CORRIGE

Comunicato ufficiale 85/C.D.T. 2 del 04/10/2011:

- Nel procedimento numero 04/A è stata erroneamente indicata come gara di 1^a categoria gir.A l'incontro Bastione / Igea Virtus Barcellona del 18/09/2011. Il provvedimento si intende riferito alla predetta gara del torneo Coppa Sicilia.
- Nel procedimento numero 12/B è stata indicata la società AS Acireale invece della società AS Città di Acireale (cod. 740335).
- Nel procedimento numero 18/B è stata indicata la società ASD Piazza Armerina Calcio invece della società ASD Piazza Armerina Mosaici (cod. 921044).

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e Dott. Pietroantonio Bevilacqua, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 11 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

APPELLI

A.S.D. Borgate Terrenove (Tp) - avverso squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell'allenatore Laudicina Giuseppe e squalifica per sei gare del calciatore Armato Ezio alias Ignazio – Gara Promozione A.P.D. M.F. Strasatti/ A.S.D. Borgate Terrenove del 17/09/2011 - Comunicato Ufficiale 67 LND del 22 Settembre 2011
Procedimento 08/A

Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ricorre la A.S.D. Borgate Terrenove sostenendo che né il Sig. Laudicina Giuseppe né il calciatore Sig. Armato hanno usato un comportamento aggressivo o violento nei confronti dell'arbitro.

Ritenuta conseguentemente eccessiva la sanzione adottata dal Giudice Sportivo, la A.S.D. Borgate Terrenove ne richiede una congrua riduzione per una equa valutazione dei fatti.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva preliminarmente che l'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dunque gli atti contestati ai tesserati della ricorrente sono stati certamente posti in essere dagli stessi nelle modalità chiaramente descritte dall'arbitro nel proprio referto. In considerazione di ciò, le sanzioni adottate dal Giudice di prime cure, appaiono congrue in relazione ai fatti contestati anche perché adottate al di sotto dei minimi edittali e tali da non potersi applicare alcuna ulteriore riduzione.

P.Q.M.

Conferma la squalifica sino al 30/11/2011 a carico dell'allenatore Laudicina Giuseppe e la squalifica per sei gare del calciatore Armato Ignazio (A.S.D. Borgate Terrenove) e, per l'effetto, di addebitare la tassa reclamo pari a € 130,00=

A.S.D. Alcamo (TP) - avverso squalifica per tre gare del calciatore Scrozzo Salvatore - Gara Eccellenza Gir. A: Valderice – Alcamo del 25/09/2011 - Comunicato Ufficiale 77 LND del 09 Settembre 2011

Procedimento 10/A

La Società ASD Alcamo ha inoltrato appello avverso alla sanzione in epigrafe ritenendola "esagerata" in virtù dei fatti realmente accaduti evidenziando che si è trattato di un gesto di auto difesa del calciatore Scrozzo Salvatore accidentalmente caduto insieme ad un avversario durante una normale azione di gioco. Chiede pertanto alla ricorrente la riduzione della squalifica comminata.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva preliminarmente che l'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. Il fatto contestato è pertanto accaduto nei modi descritti nel referto dal Direttore di gara che evidenzia come il calciatore Scrozzo "colpiva con una gomitata all'altezza del mento un avversario a gioco fermo". Il fatto, gravemente antisportivo oltre che violento, non merita pertanto alcuna revisione della sanzione impugnata.

P.Q.M.

Respinge l'appello presentato dalla Società A.S.D. Alcamo e per l'effetto addebita la tassa reclamo, non versata, pari ad € 130,00

AD POL. SINAGRA CALCIO (Me) cod. 916079 - avverso squalifica per quattro gare del calciatore Bucale Giovanni - Gara 1^ Categoria Gir. C: Pol. Sinagra Calcio – Città di Sant'Agata del 01/10/2011 - Comunicato Ufficiale 89 LND del 06 Ottobre 2011
Procedimento 11/A

La AD POL. SINAGRA CALCIO (Me) cod. 916079 ha inoltrato appello avverso alla sanzione in epigrafe ritenendola “sproporzionata” in virtù dei fatti realmente accaduti evidenziando che la gomitata di cui si è reso protagonista il calciatore Bucale Giovanni non procurava alcun danno all'avversario. Inoltre il predetto tesserato accettava la decisione del giudice di gara senza protestare.

La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d'appello, osserva preliminarmente che l'articolo 35 comma 1.1 del C.G.S. assegna piena fede al rapporto dell'Arbitro in relazione ai comportamenti dei tesserati in occasione di svolgimento delle gare. In particolare da detto rapporto si evidenzia che il calciatore Bucale: “colpiva volontariamente con una gomitata in faccia un calciatore avversario; lo stesso inoltre prendeva per il collo l'avversario che era steso per terra alzandolo e poi scagliandolo in maniera violenta a terra”. Il fatto, oltre che violento è gravemente antisportivo e non merita pertanto alcuna revisione della sanzione impugnata, determinata, per altro, in misura inferiore ai minimi edittali.

P.Q.M.

Respinge l'appello presentato dalla Società AD POL. SINAGRA CALCIO (Me) e per l'effetto addebita la tassa reclamo, non versata, pari ad € 130,00

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso e Avv. Giovanni Bertuglia, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Salamone Sebastiano (Presidente A.S.D. Francofonte)

Sig. A.S.D. Francofonte

Procedimento N. 13/B

Considerato che la Procura Federale con nota N° 1036 pf 09-10/GS/reg del 17/04/2011 debitamente notificata alle parti ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sig. Salamone Sebastiano per rispondere delle violazioni, di cui agli art.1 comma 1) C.G.S., in riferimento agli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1, delle N.O.I.F. per avere assunto le qualifiche di Presidente della ASD Francofonte e Dirigente accompagnatore, pur essendo iscritto all'Albo dei Tecnici; la ASD Francofonte, per violazione di cui all'art.4, comma 1, del CGS per responsabilità diretta.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 4 ottobre 2011 con inizio alle ore 15,00.

Dato atto che alla predetta non sono comparse le parti.

Sentito il rappresentante della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, riguardo alla posizione degli incolpati, la quale ha concluso, con la richiesta: “ritenere responsabili le parti rinviate a giudizio, di quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento, infliggendo le sanzioni, al Sig. Salamone Sebastiano, Presidente della ASD Francofonte, mesi sei di inibizione; all'ASD Francofonte l'ammenda di € 600,00”.

Ritenuto che le parti rinviate a giudizio, devono rispondere degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente loro notificato.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritiene i soggetti deferiti, in epigrafe indicati, responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all'atto di deferimento, atteso che quanto loro addebitato risulta provato dalla documentazione prodotta in atti dalla Procura Federale e considera inoltre l'aggravante del reiteramento delle condotte antisportive.

P.Q.M.

Infligge le sanzioni:

al Sig. Salamone Sebastiano, Presidente della ASD Francofonte, di mesi sei di inibizione; all'ASD Francofonte l'ammenda di €.600,00.

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci e Dott. Salvatore Palumbo, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Bonanno Antonino (Tecnico Patti Calcio A.S.D.)

Società Patti Calcio A.S.D.

Procedimento 14/B

La Procura Federale, con nota 1010 pf/09-10/GS/reg del 16 aprile 2011 ha deferito il sig. Bonanno Antonino, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1) C.G.S. in riferimento agli artt. 38, comma 1) e 61, comma 1 delle N.O.I.F., nonché la Soc. Patti Calcio A.S.D. con riguardo all'art. 4 comma 2) C.G.S.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale del 4 ottobre 2011 non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a loro discarico.

Il Rappresentante della Procura Federale avv. Giulia Saitta ha concluso con la seguente richiesta: "ritenere la responsabilità delle parti deferite e quindi infliggere al sig. Bonanno la inibizione per mesi 2 (due) e alla società Patti Calcio A.S.D. l'ammenda di € 600,00 (seicento/00)".

Ciò premesso, la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le parti deferite siano responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, atteso che quanto loro addebitato risulta ampiamente provato dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, dalla quale qui in sintesi si evince che il sig. Bonanno, tesserato per il Settore Tecnico, ha svolto attività di dirigente per la società ASD Patti calcio senza avere preventivamente richiesta l'autorizzazione.

P.Q.M.

infligge:

al sig. BONANNO Antonino la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi 2 (due);

alla società Patti Calcio A.S.D., a titolo di responsabilità oggettiva, l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 Sig. Mancuso Liberante (Presidente ASD S.Agata Calcio)
 ASD S.Agata Calcio
 Procedimento 16/B

La Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale, con nota 805/pf10-11/GS/reg del 29/03/2011, il Sig. Mancuso Liberante per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto b3 delle disposizioni generali del C.U. N° 1 del 01/07/2010, per avere disatteso l'obbligo per le società di Campionato Regionale Allievi di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato. La ASD S. Agata Calcio con la medesima nota è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del c.g.s.

All'udienza del 04/10/2011, in assenza delle parti deferite pur regolarmente convocate, il rappresentante della Procura Federale Avv. Giulia Saitta ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e perciò chiedendo l'applicazione della inibizione per mesi tre a carico del Sig. Liberante e l'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Ciò premesso va rilevato che le irregolarità cui fa riferimento il deferimento introduttivo del presente giudizio appaiono facilmente riscontrabili agli atti, posto che dall'esame di n° 4 gare del Campionato regionale allievi emerge che la Soc. S.Agata Calcio non ha indicato alcun tecnico abilitato. Meritano pertanto accoglimento le richieste della Procura federale, risultando dimostrata documentalmente la responsabilità delle parti deferite.

P. Q. M.

si dispone l'applicazione;

- *Della sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) a carico del Sig. Mancuso Liberante (Presidente della ASD S. Agata Calcio)*
- *Della sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento/00) a carico della ASD S. Agata Calcio.*

Si comunichi alle parti ed alla Procura Federale.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e Avv. Francesco Giarrusso, Componenti, con l'assistenza del Sig. Giovanni Griffo, Segretario, e con l'intervento dell'Avv. Giulia Saitta, Sostituto Procuratore Federale, e del Sig. La Cara Giuseppe, rappresentante AIA, si è riunita il giorno 04 Ottobre 2011 ed ha assunto le seguenti decisioni:

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI
 Sig. Di Paola Giuseppe (ASD Real Parco C5)
 Sig. Longo Bruno (Tesserato AIA Sezione di Agrigento)
 Sig. Sucameli Leonardo (Tesserato AIA Sezione di Marsala)
 Società ASD Real Parco C5
 Proc. 21/B

Il presente provvedimento trae origine dalla segnalazione effettuata dal Sig. Caglià Antonio, consigliere dell'ASD Pro Gela, con nota del 06/03/2011.

Il sig. Caglià, colloquiando, in occasione della gara Azzuri /Pro Gela del 05/03/2011, con gli arbitri designati Sigg. Di Benedetto e Sucameli, apprendeva da quest'ultimo, arbitro n° 2 anche nella gara Olimpia - Pro Gela del 18/12/2010, che in questa gara entrambi gli arbitri erano stati "violentemente minacciati" da un dirigente dell'Olimpia, il Sig. Di Paola Giuseppe, cosicché avevano deciso di seguitare a dirigere l'incontro pro forma, "al fine di evitare guai maggiori".

All'esito delle indagini, con nota 924/1144 pf 10/11 dell'11/08/2011, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale i suddetti tesserati, nonché la ASD Olimpia (ora ASD Real Parco C5), per rispondere delle violazioni sopra specificate, di cui agli art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 4 comma 2 C.G.S.

Nei termini di rito è pervenuta memoria difensiva da parte del Sig. Sucameli, a mezzo della quale ha confermato le dichiarazioni rese all'inquirente, assumendosi, inoltre, responsabilità in ordine al mancato allontanamento del Di Paola dal terreno di gioco, nonostante il provvedimento a carico dello stesso assunto nel corso dell'intervallo.

All'udienza del 04/10/2011, la Procura Federale, ha insistito nei motivi di deferimento, concludendo per la responsabilità di tutte le parti deferite e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Di Paola Giuseppe la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) da scontare nel campionato in corso; alla Società ASD Real Parco C5 la sanzione di € 500,00 e punto 1 (uno) di penalizzazione per responsabilità oggettiva; al Sig. Longo Bruno la sanzione della inibizione per anni 1 (uno); al Sig. Sucameli la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei).

Le parti presenti Di Paola Giuseppe e Longo Bruno (sentite separatamente sui fatti addebitati) hanno entrambe concluso rigettando ogni addebito loro ascritto.

- La prima delle questioni all'esame riguarda la sussistenza del colloquio avvenuto tra il Caglià e il Sucameli. Questa Commissione non rileva alcun elemento che possa ritenere non avvenuto l'episodio, o non chiaro il suo contenuto, tenuto conto della disinteressata deposizione dell'arbitro Sig. Di Benedetto. Questi ha dichiarato all'inquirente di avere assistito al colloquio tra il Caglià ed il collega arbitro Sucameli, il quale ammetteva che nella gara in questione vi erano stati episodi di minaccia nei confronti del primo arbitro Sig. Longo Bruno, che "si era fatto sfuggire di mano la partita e che di fatto si era fatto pesantemente intimorire specialmente nel secondo tempo...".

Ciò posto, vanno esaminati e precisati i comportamenti assunti dai vari protagonisti della vicenda, alla stregua delle risultanze ufficiali, ai fini della decisione.

1) Il dirigente accompagnatore Di Paola Giuseppe viene chiaramente indicato quale autore delle ripetute contestazioni e minacce verbali poste in essere durante la gara e nell'intervallo della stessa a carico del primo arbitro, Sig. Longo, negli spogliatoi tra il primo ed il secondo tempo in presenza del secondo arbitro Sig. Sucameli. Valga in proposito anche la circostanza riferita dai testi Sigg. Fecondo e Santuccio, che hanno sentito, nell'intervallo grida provenienti dallo spogliatoio dell'arbitro.

2) Il Sig. Longo Bruno, primo arbitro della gara, appare avere omesso del tutto ogni riferimento all'accaduto, nulla segnalando in referto, essendosi limitato a rinviare al documento redatto dal secondo arbitro per quanto riguarda il comportamento dei dirigenti. La sua linea difensiva, di assoluto diniego dei fatti, non pare convincente, quanto meno nascondendo una sottovalutazione degli stessi che sicuramente erano gravi e tali da essere segnalati ai fini disciplinari.

3) Il Sig. Sucameli Leonardo, arbitro n° 2 della gara, appare anch'egli avere omesso del tutto ogni riferimento all'accaduto, avendo segnalato in referto soltanto il comportamento non regolamentare tenuto dall'allenatore del Pro Gela, Sig. Fecondo, al 15° del 2° tempo. Ciò appare inspiegabile, alla stregua di quanto poi ha invece inteso rivelare al dirigente Sig. Caglià, in violazione del dovere di riservatezza, e ancora di quanto poi ha riferito al collega arbitro Sig. Di Benedetto, giudicando in modo critico la prestazione del collega arbitro Sig. Longo. Né valida appare la giustificazione addotta dal Sig. Sucameli circa una propria "non competenza", essendo preciso dovere dell'arbitro di segnalare i fatti accaduti in sua presenza ed i provvedimenti assunti, ai fini disciplinari, soprattutto "sospettando" pretesi condizionamenti subiti dal collega arbitro. E per sua stessa ammissione di responsabilità egli ha quantomeno omesso di assicurarsi che il Di Paola non fosse di

nuovo schierato in panchina, nonostante l'avesse allontanato per le intemperanze commesse nell'intervallo.

4) Appare evidente, infine, a questa Commissione che la gara si è, comunque, regolarmente conclusa, nulla risultando di certo in ordine ad un preteso accordo tra gli arbitri per una sua prosecuzione pro forma. A conferma indiretta valgono le dichiarazioni del Sig. Sucameli il quale sostiene di essersi assunto maggiori responsabilità vista l'inerzia del Longo, evidenziatasi, a suo dire, nella seconda parte della gara e con l'adozione, da parte di entrambi i direttori, di provvedimenti disciplinari correttamente segnalati.

Gli aspetti sopra evidenziati permettono di affermare la responsabilità di tutti gli incolpati.

P.Q.M.

Si dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Al sig. Di Paola Giuseppe (ASD Real Parco C5) l'inibizione per mesi tre;
- Al Sig. Longo Bruno ed al Sig. Sucameli Leonardo la sospensione per mesi tre;
- Alla ASD Real Parco C5 (già ASD Olimpia) l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Si comunichi alle parti interessate ed alla Procura Federale.

Il Presidente della C.D.T.
Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia l'11/10/2011

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Sandro Morgana